

## ORGANI COLLEGIALI

### STATUTO

FONDAZIONE



ROMANO  
GUARDINI

Premesse:

L'Istituto Scolastico Paritario comprensivo "Istituto Maria Antonia Verna" è stato fondato in Napoli nell'anno 1927 dalla Congregazione della Suore di Carità dell'Immacolata Concezione d'Ivrea. A partire dall'a.s. 2010/11 la sua responsabilità gestionale è stata assunta dalla Fondazione Antonia Maria Verna, ente non lucrativo avente per finalità statutaria l'educazione dei giovani attraverso l'istruzione, secondo la tradizione educativa a cui appartengono i due fondatori (la Congregazione stessa e la Fondazione Romano Guardini.), vale a dire l'appartenenza alla Comunità Ecclesiale e la tradizione dell'educazione cattolica espressa nel Magistero e secondo la dottrina sociale della Chiesa, declinata nelle forme proprie dei carismi dei due enti fondatori.

La comunità educante scolastica dell'Istituto "Antonina Maria Verna" per rendere effettive la partecipazione e la collaborazione di tutte le sue componenti alla formulazione delle attività scolastiche-educative, con particolare riferimento alla legge 62/2000 sulla Scuola Paritaria, istituisce il Consiglio d'Istituto, la cui attività è regolata dal presente statuto.

La comunità educante, costituita da tutti coloro che in qualche modo partecipano alla vita della nostra scuola cattolica, è il centro propulsore responsabile di tutta l'esperienza educativa e culturale, in un dialogo aperto e continuo con la comunità ecclesiale di cui è e deve sentirsi parte viva.

Ne deriva quindi, per i membri della scuola cattolica, l'esigenza di vivere una comunione che sa di nascere anzitutto dal dono dello Spirito, e va perciò alimentata dalla Parola e i segni sacramentali, in un continuo cammino di conversione e di riconciliazione che perdona i peccati e valorizza i doni di ciascuno.

Infatti sono diversi i doni, come sono diverse le mansioni e le competenze richieste dalla programmazione e dalla gestione della vita della scuola, ma ogni dono e ogni compito vanno rispettati e fatti convergere armonicamente nel servizio educativo; favorire questa unità di esperienza e di proposta è compito del Consiglio di Presidenza, dei Presidi e della Coordinatrice.

Dimensione particolarmente importante del progetto educativo della scuola cattolica è l'educazione cristiana e, specificamente, l'insegnamento della religione.

FONDAZIONE



ROMANO  
GUARDINI

Tale dimensione è qualificante per l'identità della scuola. Tale specificità deve tradursi nell'impegno costante a collocare entro l'universo della fede ogni sforzo scientifico e culturale.

Per questa via, ha detto il Papa Giovanni Paolo II, la fede diventa cultura; nel contempo i singoli momenti culturali costituiti dalle singole discipline sono riscattati dalla loro astrattezza e settorialità.

La cultura va considerata, nella scuola, nel suo duplice aspetto di complesso delle conoscenze acquisite e di trasmissione dei criteri valutativi e critici.

Per usare un'espressione del Papa: "cultura primaria" cioè capacità rivelatrice della verità all'uomo e "cultura secondaria" cioè l'insieme delle conoscenze e delle nozioni (dal discorso di Giovanni Paolo II all'UNESCO).

Anche la modalità di trasmissione della cultura è significativa; essa deve rispondere all'umanità in crescita del discente, evitando inutili tecnicismi e formalismi e traducendosi nel possesso dinamico di una proposta che mobiliti la libertà.

Tale proposta coglierà la rispondenza del messaggio all'esigenza profonda ed essenziale dell'essere, creando una corresponsabilità e traducendosi quindi in una verità personale. In altre parole tale proposta detta un itinerario concreto di vita che va dall'intuizione del valore della cultura che ci viene comunicata (tradizione) alla responsabilità di sperimentare e perciò di costituire convinzione.

Il processo di verifica implica la dimensione comunitaria. E' dentro la comunità che la tradizione vive. E solo dalla comunità la persona può essere adeguatamente sostenuta nello sforzo e nel rischio della verifica. Entro questo disegno ogni classe tende a divenire esperienza di comunità; in questo senso è un momento positivo entro la proposta culturale, anche il favorire e suggerire una compagnia tra i ragazzi di cui essi siano corresponsabili e includa l'ambiente stesso e la normale convivenza avvalendosi dell'apporto delle molteplicità di interessi ed estendendosi allo stesso tempo libero.

Nell'intento di realizzare tali obiettivi, la comunità educante, secondo lo spirito della Legge N° 477 del 3/7/73, ed ai fini della L. 62/2000 "della Parità", si struttura nei seguenti organi collegiali:

- A) Consiglio d'Istituto
- B) Assemblee dei genitori
- C) Consiglio di classe
- D) Collegio dei docenti
- E) Assemblea degli studenti delle superiori

Ogni organo collegiale ha un proprio regolamento approvato dal Consiglio d'Istituto.

## CONSIGLIO DI ISTITUTO

FONDAZIONE



ROMANO  
GUARDINI

**Composizione** Il Consiglio d'Istituto (C.I.) è composto dai rappresentanti delle seguenti categorie:

- *Ente Gestore*: il/i rappresentante/i legali o loro delegato;
- *Dirigenza scolastica*: il dirigente ed i responsabili del coordinamento di ogni tipo di scuola presente nell'Istituto;
- *Insegnanti*: due per ogni tipo di scuola, designati dal Collegio dei Docenti;
- *Genitori*: due per ogni tipo di scuola, eletti dai genitori;
- *Studenti*: (dove sono presenti scuole superiori): uno, eletto dalle assemblee di classe, frequentante una classe del triennio;
- *Personale non docente*: un rappresentante designato dall'Ente Gestore.

L'appartenenza ai rispettivi tipi di scuola (dell'infanzia, primaria, secondaria) dei docenti e dei genitori è condizione essenziale per l'elezione a membro del Consiglio d'Istituto.

Possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del C.I. a *titolo consultivo* gli *specialisti* che operano in modo continuativo nella scuola con compiti medico-psico-pedagogici e di orientamento ed anche *esperti esterni*, a giudizio del Presidente e dietro richiesta di almeno 1/3 dei membri del consiglio.

**Attribuzioni** Il Consiglio d'Istituto, fatte salve la titolarità e le competenze specifiche dell'Ente Gestore, del Collegio dei Docenti e dei Consigli di classe, esercita le seguenti funzioni:

- *elegge* nella prima seduta, convocata dal Dirigente scolastico, tra i rappresentanti dei Genitori il Presidente e il Vice Presidente a maggioranza assoluta nella prima e seconda votazione e a maggioranza relativa nella terza;
- *suggerisce* gli indirizzi formativi per le attività, dei vari tipi di scuola, sulla base delle finalità fondamentali del P.E. della Fondazione Verna;
- *adotta* il Piano dell'Offerta Formativa elaborato dal Collegio dei docenti, secondo quanto previsto dall'art. 3 del regolamento in materia di autonomia;



- *dispone* l'adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali, tenendo presente quanto previsto dal Regolamento in materia di Autonomia;
- *promuove* contatti con altre scuole e istituti al fine di realizzare scambi di informazioni e di esperienze e di intraprendere eventuali iniziative di collaborazione;
- *promuove* la partecipazione dell'Istituto ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare interesse educativo;
- *regola* forme e modalità per lo svolgimento di iniziative caritative, che possono essere assunte dall'Istituto.

**Funzioni del Presidente** Il Presidente del C.I. nomina tra i membri del Consiglio stesso un Segretario, con il compito di redigere e di leggere i verbali delle riunioni e di coadiuvarlo nella preparazione e nello svolgimento delle riunioni consiliari.

Spetta al Presidente convocare e presiedere le riunioni del C.I. e stabilire l'ordine del giorno, tenendo conto di eventuali delle indicazioni pervenutegli.

Egli secondo i propri impegni, può delegare tali funzioni, anche in parte, al Vice Presidente, il quale in caso di impedimento o di assenza del Presidente, esercita di diritto tutte le di lui funzioni.

Nel caso di dimissioni del Presidente o di cessazione di rappresentanza il Consiglio provvederà all'elezione di un nuovo Presidente.

**Durata in carica del C.I.** Il Consiglio d'Istituto dura in carica tre anni ed esercita le proprie funzioni fino all'insediamento del nuovo Consiglio.

I Consiglieri, che nel corso dei tre anni perdono i requisiti per i quali sono stati eletti o coloro che non intervengano senza giustificati motivi a tre sedute consecutive, decadono dalla carica e verranno sostituiti da un altro membro della rispettiva componente che nell'ultima votazione ha ottenuto il maggior numero di voti tra i non eletti.

**Convocazioni, ordini del giorno, riunioni, delibere** Il C.I. dovrà riunirsi almeno una volta nel corso dell'anno scolastico, nei locali della scuola e in ore non coincidenti con l'orario scolastico.

La data e l'ora di convocazione vengono deliberate al termine dell'ultima riunione; in caso contrario il Presidente provvede a far pervenire ai consiglieri la convocazione almeno cinque giorni prima della data fissata. In caso di urgenza, la convocazione è fatta dal Presidente anche "ad horam" e con qualsiasi mezzo.

Il Presidente invierà l'ordine del giorno ai consiglieri almeno cinque giorni prima della riunione. Copia della convocazione e del relativo ordine del giorno dovrà essere affisso nello stesso termine nell'apposito albo della Scuola.

Per la validità delle riunioni del Consiglio, in prima convocazione, è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei Consiglieri e la stessa percentuale di





rappresentanza delle categorie di Consiglieri; in seconda convocazione la riunione è valida qualunque sia il numero dei Consiglieri e delle categorie presenti.

Le *deliberazioni* del C.I. per estratto vengono pubblicate nell'apposito albo della Scuola.

Le deliberazioni del C.I. sono adottate a maggioranza dei voti dei consiglieri presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

La votazione è segreta, quando si procede alla designazione delle cariche di Presidente e Vice

Presidente ed ogni qualvolta si vota per questioni riguardanti persone. In ogni altro caso è fatta per alzata di mano.

**Riunione congiunta dei vari organi collegiali** Su convocazione del rappresentante legale dell'Ente Gestore, previa intesa con il presidente del C.I. possono aver luogo riunioni congiunte dei vari organi collegiali, per il seguente motivo:

discussione e decisione su problemi di comune interesse riguardanti aspetti fondamentali della vita dell'Istituto.

Lo svolgimento di tali riunioni congiunte avviene in analogia con quanto previsto per le riunioni del C.I., sotto la presidenza del rappresentante dell'Ente Gestore, il quale dovrà designare in apertura di riunione un segretario per la stesura del verbale.

## ESERCIZIO DEL VOTO – NORME COMUNI

**Elettorato.** L'elettorato attivo e passivo per le singole rappresentanze degli Organi Collegiali, previste dal presente "Statuto", spetta esclusivamente ai componenti delle rispettive categorie partecipanti a tali organismi: docenti, non docenti, genitori.

L'appartenenza a diversi gradi di scuola conferisce il diritto di voce attiva e passiva nell'ambito di ciascun tipo di scuola. L'elettore che appartenga contemporaneamente a più categorie (genitori, personale docente e non docente) può esercitare il diritto di voto per ogni categoria di appartenenza.

Per ogni tipo di scuola viene formata, per ciascuna categoria, una lista unica con i nomi di tutti i candidati, disposti in ordine alfabetico.

### Candidature

1) Per il Consiglio d'Istituto:

- *personale docente*: tutti i docenti, suddivisi nei rispettivi settori di appartenenza, godono del diritto di voce passiva;

- *genitori*: l'elettorato passivo spetta a tutti i genitori (padre e madre o a coloro che esercitano la potestà parentale), che presentino la propria candidatura;

FONDAZIONE



ROMANO  
GUARDINI

2) Per la rappresentanza di classe:

- tutti i genitori godono di voce passiva nell'ambito delle rispettive classi di appartenenza. I genitori esercitano tale diritto di voto per ogni classe frequentata dai rispettivi figli.

**Svolgimento delle elezioni** Le modalità e le norme particolari per l'esercizio del voto vengono fissate dall'apposita Commissione Elettorale, nominata dal Dirigente in tempo utile per la preparazione delle operazioni elettorali.

## COLLEGIO DEI DOCENTI

**Composizione e riunioni** Il Collegio dei Docenti è composto da tutto il personale docente, operante nei diversi tipi di scuola.

È presieduto dal Dirigente Scolastico. Un/a docente, designato/a dal dirigente esercita le funzioni di segretario e redige il verbale di ogni riunione.

Il Collegio dei Docenti si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce ogni qualvolta il dirigente ne ravvisi la necessità, oppure quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta, comunque almeno una volta al quadrimestre. Le riunioni del Collegio hanno luogo in ore non coincidenti con l'orario di lezione.

**Competenze** Il Collegio dei Docenti:

- *ha potere deliberante* in materia di funzionamento didattico dell'Istituto. In particolare elabora il Piano dell'Offerta Formativa.
- *cura la programmazione* dell'azione educativa anche al fine di adeguare, nell'ambito dei curricula stabiliti dallo Stato, i programmi di insegnamento alle specifiche esigenze ambientali e di favorire il coordinamento interdisciplinare. Esso esercita tale potere nel rispetto della libertà di insegnamento garantita a ciascun insegnante nel quadro delle linee fondamentali indicate nel P.E.
- *formula proposte* al dirigente per la formazione e la composizione delle classi, per la formulazione dell'orario delle lezioni e per lo svolgimento delle altre attività scolastiche, nel rispetto della normativa vigente;
- *valuta periodicamente* l'andamento complessivo dell'azione didattica per verificarne l'efficacia in rapporto agli orientamenti e agli obiettivi programmati, proponendo, se necessario, opportune misure per il miglioramento dell'attività scolastica;
- *provvede all'adozione* dei libri di testo, sentiti i consigli di classe;

- *adotta e promuove* iniziative di sperimentazione in conformità alle normative vigenti;
- *promuove iniziative* di aggiornamento dei docenti dell'Istituto;
- *elegge* i propri rappresentanti (due per ogni tipo di scuola ) al Consiglio d' Istituto.

FONDAZIONE



ROMANO  
GUARDINI

### CONSIGLIO DI CLASSE E INTERCLASSE

**Composizione** I Consigli di Classe nelle Scuole Secondarie sono composti dai Docenti delle singole classi e da 2 rappresentanti dei genitori eletti da tutti i genitori delle rispettive classi.

I Consigli di Intersezione nelle Scuole Dell'Infanzia e di interclasse nella Scuola Primaria sono composti dai Docenti di classi parallele o dello stesso ciclo, fissati dalla Direzione, di volta in volta, secondo la necessità e da un rappresentante dei genitori di ogni classe eletto come sopra.

I Consigli di Classe e di Interclasse sono *presieduti* dal Dirigente o, dietro sua delega, dal Vice-Dirigente o da un docente membro del Consiglio stesso.

**Competenze** I Consigli di Intersezione, di Classe e di Interclasse si riuniscono in ore non coincidenti con l'orario scolastico col compito di formulare al Collegio dei Docenti proposte in ordine all'azione educativa e didattica, alla adozione dei libri di testo e di agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni.

I Consigli di Classe possono altresì esprimersi riguardo ad altri argomenti legati al buon funzionamento delle classi (disciplina, rendimento della classe) e proporre eventuali soluzioni agli organi competenti.

Le competenze relative alla realizzazione del coordinamento didattico e dei rapporti interdisciplinari e quelle relative alla *valutazione* periodica e finale degli alunni spettano al Consiglio di Classe e di Interclasse con la sola diretta partecipazione dei docenti.

### ASSEMBLEE DI CLASSE – INTERCLASSE - INTERSEZIONE

L'assemblea di classe è costituita dai docenti e dai genitori degli alunni di una determinata classe.

È presieduta dal Dirigente Scolastico ed è convocata su richiesta dei genitori , rappresentanti di classe, o del 30 % dei genitori della classe.

Suo compito specifico è formulare proposte in ordine all'azione educativa, destinata ad integrare quella propriamente didattica e soprattutto agevolare ed estendere i rapporti tra docenti, genitori ed alunni.

FONDAZIONE



ROMANO  
GUARDINI

**Rappresentante di classe** nella prima riunione dell'assemblea di classe, con la sola presenza dei genitori, viene eletto un rappresentante di sezione della Scuola d'Infanzia, un rappresentante di classe della Scuola Primaria e un rappresentante di classe della Scuola Secondaria.

I rappresentanti di sezione o classe durano in carica un anno scolastico.

Ad esso si chiede:

- condivisione del Progetto Educativo di Istituto
- disponibilità corresponsabile a partecipare e a sostenere le varie iniziative che la scuola propone
- sensibilità ai problemi formativi
- spirito di autentico servizio e di collaborazione

Compiti: presiedere l'assemblea dei genitori;

presentare con obiettività al dirigente scolastico le esigenze avvertite da tutti.

## ASSEMBLEE DEI GENITORI

I genitori degli alunni di ogni tipo di scuola hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali della scuola, secondo le modalità che qui si definiscono:

- le assemblee si svolgono nei locali dell'Istituto, in orario non coincidente con quello delle lezioni. La data e l'orario di svolgimento di ciascuna di esse devono essere concordati di volta in volta con il dirigente, il quale a sua volta informerà i rappresentanti legali della Fondazione;
- le assemblee dei genitori possono essere di sezione, di classe o di istituto;
- l'assemblea d'istituto è presieduta dal presidente del C.I., affiancato da un segretario, scelto in seno al consiglio dei genitori
- alle assemblee di classe e a quella d'istituto possono partecipare il dirigente e gli insegnanti rispettivamente della classe o dell'istituto.
- Di tutte le assemblee dovrà essere redatto, a cura del segretario incaricato, un breve verbale, con l'indicazione dell'ordine del giorno proposto, della discussione seguita e delle conclusioni raggiunte e deve portare la firma del Segretario e del Dirigente.
- I registri dei verbali dovranno essere depositati presso la segreteria dell'istituto, nel settore riservato agli organi collegiali.